logo, sia detto tra parentesi, a quello portato dal Fitting, cit. a riprova del fatto che sotto Pio fu scritto 1.94: dum, civitatem sibi et uxori ab imperatore petit).

Insomma se Gaio avesse realmente scritto 3.94 sotto i divi Fratres, egli avrebbe almeno detto unus (o alter) ex imperatoribus nostris, e non imperator noster.

3. SULLA GENUINITÀ DEL VERONESE.

Gaio e le sue Istituzioni continuano ad essere oggetto di attente ricerche e di alterne diagnosi da parte della romanistica contemporanea. Da quando, e son circa sessant'anni, ci si è convinti che il discorso del Codice Veronese non è affatto un modello di precisione e di lucidità, le vie seguite sono state essenzialmente due: quella della ricerca dei numerosi glossemi postclassici che avrebbero intorbidato il limpido originale del giurista classico; quella della negazione dei tanti glossemi e dell'attribuzione a Gaio delle storture avvertibili nel Veronese. Ed è umano che i seguaci di questo secondo orientamento, per non incorrere nel sarcasmo solazziano di essere « le Vestali del Veronese », si siano potuti trasformare nei detrattori di Gaio, qualificando quest'ultimo di giurista di second'ordine (Schulz), di stella di ridotta grandezza del firmamento giurisprudenziale romano (Kunkel), o addirittura di giurista « non classico », pur se vissuto nella cosí detta età classica del diritto romano (Kaser).

Il mio punto di vista al riguardo è stato espresso assai chiaramente da tempo (cfr. Guarino, Il classicismo dei giuristi classici, in Scr. Jovene [1954] 227 ss.; in senso adesivo, van Oven, in T. 23 [1955] 240 ss.) ed è, quindi, con comprensibile soddisfazione che segnalo il recente, autorevole schieramento del Flume sulla stessa linea, che è quella del « classicismo » di Gaio (Flume, Die Bewertung der Institutiones des Gaius, in ZSS. 79 [1962] 1 ss.). Le Istituzioni gaiane, dice (sante parole) il Flume, non meritano di essere qualificate come non classiche, volgari, semivolgari, insomma come sottoprodotto (« können nicht als unklassisch, als vulgär oder halbvulgär, als Produkt von Unterströmungen usw. eingeordnet werden »): esse sono un libro di scuola e pertanto non possono avere le caratteristiche di lucentezza, di acutezza e via dicendo dei libri tres di Sabino e di tante altre opere celebrate della giurisprudenza

^{*} In Labeo 9 (1963) 398 s.

romana, Il che viene specificamente illustrato attraverso l'analisi della famosa distinzione tra res corporales e res incorporales (11 ss.).

Malgrado tutto, peraltro, vi sono troppe cose nel Veronese, che il carattere elementare e didattico delle Istituzioni non è sufficiente a spiegare. Per me la spiegazione è semplice. Anche se non così numerose e profonde quali le hanno viste taluni (dal Beseler al Solazzi), è ovvio che di glosse ve ne siano anche in Gaio, sarebbe strano se di glosse non ve ne fossero nel Veronese. Ma il Flume non la pensa così e, aderendo a una poco felice tesi del Wolff (cfr. St. Arangio-Ruiz [1953] 4.171 ss.), sostiene, sia pur con argomentazione parzialmente difforme (cfr. 2 ss.), la non genuinità del dettato veronese: il Codice Veronese, in parallelo con le Res cottidianae, altro non sarebbe che una epitome dell'opera originale di Gaio, a noi non pervenuta.

Ora, per quanto ingegnose siano le considerazioni dell'A. in ordine ai passi presi in esame (Gai 2.66-68, 70-72, 73 ss., 3.161), non mi sembra, con tutta franchezza, che il Flume riesca a conferire colore di verosimiglianza alla tesi del Wolff. Strano, davvero strano, che dell'opera originale di Gaio nessuna notizia ci sia conservata dai Digesta o dalle Institutiones giustinianee. Strano che una epitome postclassica, o comunque postgaiana, parli ancora di imperator Antoninus. Strano che nel Veronese sia lasciata ancora tanta parte al processo formulare. Strano che nella tarda epitome di Gaio si dia ancora tanto rilievo alle dispute tra le due scuole giurisprudenziali e che queste non vengano ancora nominate come Sabiniana (o quanto meno, Cassiana) e Proculiana. E sarebbe facile continuare, elencando altri motivi di incredulità più o meno profonda.

Posso sbagliare, ma piú gli studi critici sulle istituzioni gaiane si moltiplicano e piú queste ne escono fresche e « genuine », pur con i loro innegabili chiaroscuri. Le sdruciture e i rattoppi che si avvertono nel Codice Veronese non sono tali da compromettere il giudizio prevalente circa la bontà del tessuto e l'eleganza del taglio.

4. PREZIOSITÀ GAIANE.

La polemica tra i critici delle Istituzioni di Gaio e le « Vestali del Veronese » (per usare ancora una volta la nota espressione del Solazzi) va fortunatamente spegnendosi, ma temo che risorgerà in nuove e più aspre forme se i paleografi, nella revisione critica del Codice Veronese di

^{*} In Labeo 22 (1976) 118 s.